

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 11334

Brindisi, lì 14 NOV. 1982

RACCOMANDATA A.R.

- Al Sig. GULLOTTA PANCRAZIO

Via Marsica, n. 2

B R I N D I S I

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 (art.28) e Legge 5/8/1978, n.457 (art.52)
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi
lotto 3° alla Via Marsica
n. 2, scala C, int. 7, piano 2° =

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed alla documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è pari a £.

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell' ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a)- in caso di pagamento per contanti la somma di £. 2.535.750= (diconsi lire Due milioni cinquecentotrentacinquemilasettecentocinquanta=) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b)- in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. 543.375= (diconsi lire Cinquecentoquarantatremilatrecentosettantacinque=) oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al primo paragrafo. Il residuo debito di £. 3.079.125= sarà ammortizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5,50%.

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.=

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
B A R I

Bari, li

Al SIG. PANORAZIO GULLOTTA

Via Marsica, n.3-3°lotto case popolari

~~BRINDISI~~

e, p.c.:

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
di

BRINDISI

ZEMA - BARI

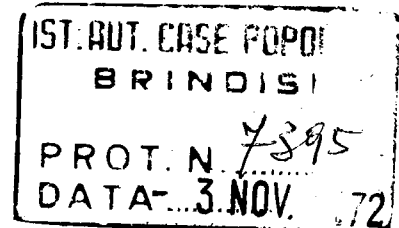
Ufficio Amm. VO
N. 28/51 di prot. Sez. Edil. 1^

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

ALLEGATI N.

OGGETTO: Istanza di locazione alloggio popolare sito in Brindisi alla
Via Marsica n.3 - Assegnatario Sig. GULLOTTA Panorazio -



In relazione all'istanza in data 11.10.1972
questo Istituto consente a norma dell'art.16 del D.P.R.
17.1.1959 n.2, modificato dall'art.8 della legge 24.4.1962,
che la S.V. affitti l'alloggio indicato in oggetto, a con-
dizione che non vengano perseguiti fini di lucro.

L'I.A.C.P. interessato, cui la presente viene diret-
ta per conoscenza, vorrà curare che il perfezionamento del-
la pratica di riscatto avvenga entro il più breve tempo pos-
sibile.

Lo stesso I.A.C.P., nell'ipotesi in cui l'assegnata-
rio dell'alloggio in argomento non provveda a quanto di pro-
pria competenza al fine di definire l'acquisto dell'alloggio
stesso, ne darà immediata comunicazione a questo Istituto on-
de possa provvedersi alla revoca della succitata autorizzazio-
ne. -

516 DE VICENTI

Il PROVVEDITORE REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra casi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolarizzata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
guidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. GULLOTTA PANGRAZIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 7/C del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

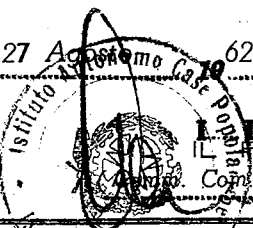
Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 39/10 mensili anticipate 46.800

Reddito catastale esclusa la rivalutazione 5.560

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI** addì 27 Agosto 1963

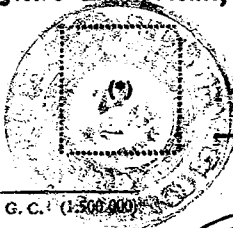


DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te. Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 23-8-1963 al N. 1860

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 44000

IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. unico della legge 13/1/1963 n. 1563)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. GULLOTTA PANCAZIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19⁶²

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7/C del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI-

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3710- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A

add.

23 Agosto

DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO. 1962 19 al N. 1812

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire centodici

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com. to Vialto**
VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.A.C.P.
dimoranti (2) **Rotolieri, Via Cavour 2**
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed il**
figlio Fulvio Panceroni
..... convenzioni che (4) **hanno avuto**
esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19 **57**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. del 2°**
di case popolari nel Comune di Rotolieri.
Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**
Corrispettivi pattuiti: **L. 3364 mensili anticipati.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, add. **27 AGO. 1957**

Registrata la presente denuncia,
vol. foglio registro
Atti privati, ed esatte lire **sei quattri**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 0 Con.te Ubaldo VAL-
I sottoscritt (1)LARINO Fr Giuseppe nella sua qual-
tà di Presidente dell'I.A.C.P.-Brindisi-Via Cassinero 9
dimorant..... (2)

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess..... denunziant..... (3) ed 11

Sig.GULLOTTA Pancrazio di Giuseppe

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 Agosto 56
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.31/A del 3° lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi-Vico Sicilia.-

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 1.682.= mensili anticipati.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 SET 1956 19

I..... DENUNZIANTE..... (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 20 OTT 1956 19 al N. 1952

vol..... foglio..... registro Atti privati, ed esatte lire centquarant

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) *Com. G. H. Baldo*

*Vallaurio nella sua qualità
di Presidente dell'I.C.C.P.*

dimoranti e (2) in *Brindisi Via Carmine*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Ing. Gullotta Pucero

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) *20 agosto* 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appart. n. 31a del 3° lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Sicilia*

Durata della locazione: *dal 20/8/1953 al 10/8/1954*

Corrispettivi pattuiti: *L. 1500 mensili anticipate*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *Brindisi*, addì *27 AGO. 1953*



I DENUNZianti (7)
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì

4 SET. 1953

al N. *1498*

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *cinquanta*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-

rino fu Giuseppe nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. DE BENEDICTIS GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 14 Agosto 19 54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 31b al 3° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi via Sicilia

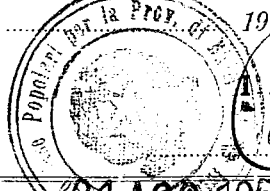
Durata della locazione: dal 14/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì

15 AGO 1954



DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

21 AGO 1954

19 al N. 625

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 25. -

(*) Bollo a calendario.

IN PROPRIO

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) *Conte Hoboldo*

Tallavino nella sua qualità
di Perito della F. d. e P.
dimoranti. (2) *in Brindisi Via Capimmo*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante e (3) *ed il*

Ag. De Benedectis Giuseppe

convenzioni che (4) *hanno avuto*

esecuzione col giorno (5) *20 / 8 / 1953*

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

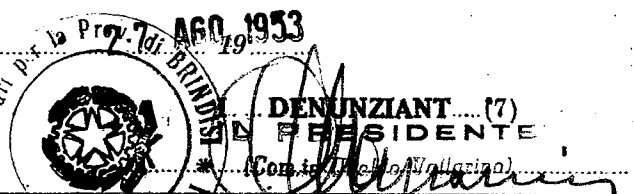
Designazione delle cose locate: *Appart. n° 316 del 3° lotto*
della Casa Popolare in Brindisi Via Italia

Durata della locazione: *dal 20/8/1953 al 10/8/1954*

Corrispettivi pattuiti: *L. 1500 mensili anticipati*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *Brindisi*, add. *6/8/1953*



Registrata la presente denuncia, add. *6/8/1953* 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *cinquanta*



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GULLOTTA Panerazzi

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 31 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 60



I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 1960 19 al N. 1361

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. GULLOTTA PAVERARO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 31 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Fiesola

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 7 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1958 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1958 19 al N. 141

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL DIRETTORE

Giovanni Cigasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.

Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I l. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' L. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. GULLOTTA Pancrazio

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 31 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958 58...

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 19 al N. 397

vol. 11 foglio registro Atti privati, ed esatte lire Sena

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



1

Brindisi, 24/10/1977

All'I.A.C.P. di Brindisi.

Io sottoscritto Gullotta Pancrazio, residente a

Brindisi in Via Etruria, 8. Chiedo riconferma di
riscatto dell'appartamento sito in Via Marsica, 2
(3° lotto)

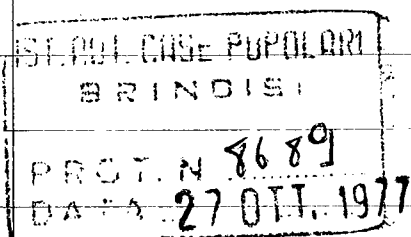
Allego alla domanda i seguenti documenti:

- Stato di Famiglia
- Certificato rilasciato dall'ufficio delle imposte
dirette da cui risulta l'ammontare del reddito
familiare, terreni e fabbricati.

Distinti saluti.

Gullotta Pancrazio

Gullotta Pancrazio



516. DE VINCENZI



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Aff. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf. GULLOTTA Tilde

1922

n. a Brindisi 19/4/1922 (n.61 P.I)

Cgt. Gullotta Tilde a Brindisi

il 22/4/1949 (n.117 P.II S.A)

residente dal 28/5/1938 da Giardini

4 Via Etruria,8/13

SF. 9740

Mg. DE MARCO Tilde

1923

n. a Brindisi 6/10/1923 (n.972 P.I)

Cgt. Gullotta Pancrazio a Brindisi

Fg. GULLOTTA Giuseppe

1950

n. a Brindisi 15/9/1950 (n.1096 P.I S.A)

celibe

Fg. GULLOTTA Morvedo

1957

n. a Brindisi 17/9/1957 (n.1315 P.I S.A)

nubile

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

20 OTT. 77 3750

P. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO
Catulo Cosimo

N^o 27827



MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

- Mod. E, n° 304327 Riscosse £ 1800

= UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BRINDISI =

Io sottoscritto Giuseppe Alde
nato a Napoli il 12-12-1924
con qualifica di Coadiutore espressamente delegato dal Sig. Titolare dello
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Brindisi

ATTESTO

che il sig. Giuseppe Alde
nato a Napoli il 12-12-1924
iscritto nell' Anagrafe del Comune di Brindisi (Prov.)
e domiciliato nel Comune di Brindisi (Prov.)
Via Piazza N° 8
ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi
dell' art. 88/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.597, nella situazione
tributaria per la concessione dei benefici previsti dall'art.....della
legge ai sensi, per gli effetti e con la
responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n° 15

ha dichiarato

di non aver posseduto, nell' anno 19..... alcun reddito assoggettabile
all' imposta sul reddito delle persone fisiche,
ovvero,
di aver posseduto, nell' anno 19..... i seguenti redditi netti :

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
= REDDITO COMPLESSIVO NETTO =			
R e d d i t i :			
a) dominicale sui terreni£			
b) a g r a r i o£			
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo)£			
d) di impresa£			
e) di lavoro autonomo£			
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite).....£			
g) di lavoro dipendente ed assimilati compresi gli assegni familiari £	3.656.000		
h) di partecipazione in società di persone o similari.....£			
i) d i v e r s i£			
Ammontare complessivo£	3.656.000		
che al netto degli oneri deducibili di.....£	180.000		
Si riduce a£	3.476.000		

e che per i suesposti redditi :

☒ ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero :

= il Mod. 101

all' Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di *Brindisi*.....

il (ricevuta n° *suorin*.....)

☐ non ha presentato né la dichiarazione dei redditi Mod. 740, né il mod. 101

ovvero :

= che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.....

.....(Ricevuta n°)

nonché

di aver posseduto nell' anno *1986* i seguenti redditi esenti dalla im-

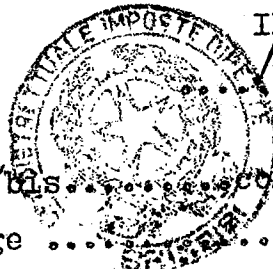
posta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla

fonte a titolo di imposta :

Negativo

P. P. P.

IL DICHIARANTE



IL FUNZIONARIO

P. P. P. Aldo

Ai sensi del citato articolo 88/bis..... comma, l' ammontare di
£ previsto dalla legge per
consentire la verifica della sussistenza della condizione per la concessio-
ne dei benefici previsti, deve essere aumentato di £ per
diminuito
effetto delle quote aggiuntive previste dallo stesso art. 88/bis, allo sco-
po di rendere omogenei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili
assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973, alle imposte fondiarie, di ric-
chezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all' imposta sul red-
dito delle persone fisiche.

- Si rilascia a richiesta dell' interessato per uso *alloggi*.....

Brindisi, li *20-10-1977*.....



IL FUNZIONARIO DELEGATO
(nome, cognome, qualifica)

P. P. P. Aldo

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PROT. N. 4476

Brindisi, lì **25 MAG. 1981**

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 27/9/79 n. 408 in BRINDISI rione ✓
Via MARSICA lotto 5 cont. 3° scala C piano 9° int. 7 Sig. GULLOTA DANCRATIO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

[Handwritten signature of Michele NARCISI]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3001/517
Brindisi, lì 27-4-82

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in L. 5.750.000 netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=

Per copia conforme all'originale

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000====

Prot. n. 8906

Brindisi, lì - 5 NOV 1981

- All'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n.513 e 5/8/1978, n.457 -- Richiesta determi
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della Legge 2/7/1949, n.408 in BRINDISI Via
MARSICA Lotto 3°, scala C piano 2°
int. 7 -- Sig. GULLOTTA PANCRAZIO

Si fa seguito alla nota di questo Istituto del 25/5/1981
Prot. n. 4476, di pari oggetto, per sollecitare codesto Ufficio a
far conoscere, con la massima cortese urgenza, il valore venale del=
la unità immobiliare indicata in oggetto, al netto delle migliorie ap
portate dall'assegnatario.

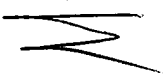
Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. ~~Antonio~~ LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



GR/mz



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Brindisi, li 25 MAG. 1981

PROT. N. 4476

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

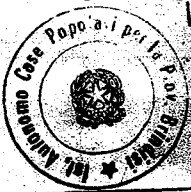
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2/1/1979 n. 408 in BRINDISI rione
Via MARSICA lotto 5 cont. 3° scala C piano 2° int. I Sig. GULLOTA PANCRATIO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme all'originale
Brindisi, li 6.5.82

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3026 /581

Brindisi, li 27 APR. 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

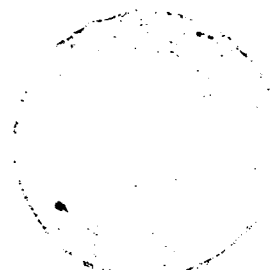
BRINDISI

e p.c. INTENDENZA DI FINANZA - BRINDISI -

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in L. 7.200.000=(settemilioni duecentomila).= al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=

L'INGEGNERE CAPO
(P.D. BATTISTA Dr. Ing. Carlo)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Brindisi, li 25 MAG. 1981

PROT. N. 4476

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 27/1/1979 n. 408 in BRINDISI rione ✓
Via MARSICA lotto 5 cont. 3° scala C piano 2°
98 int. 7 Sig. GULLOTA PANCRATIO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme
Brindisi, li 6-5-82
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

[Handwritten signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 3026 /581

Brindisi, li 27 APR. 1982

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

e p.c. INTENDENZA DI FINANZA - BRINDISI -

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.=

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto si stima l'alloggio medesimo in L. 7.200.000=(settemilioni duecentomila).= al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.=

L'INGEGNERE CAPO
(P.D. BATTISTA Dr. Ing. Carlo)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. GULLOTA PANCRATIO Comune BRINDISI
 Quartiere Lotto/~~Cant.~~ 3° Via MARSICA
 Civ. 2 Pal. Scala C Piano 1° int. I Vani ut. 3
 Legge di finanziamento 3/2/1949 n° 408 Anno di ultimazione 1949

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 2232 Fg. di mappa 54 Partic. 800 sub. 33 Cat. A/4 Cl. 4 Vani cat. 5
 Rendita £. 1560

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 79,80 Balconi mq. Cantina o box mq. Area scop.
 esclus. mq. in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. Cl.
 Con.cat.mq. Rendita £.

CONFINANTI ALLOGGIO

NORD - VIA MARSICA
SUD - LAZIO - STESSA DITA
EST - STESSA DITA
OVEST - VIA SICILIA

CONFINANTI SCANTINATO

AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONDOMINIALI~~ CONDOMINIALI; IANO SCALA - TERRAZZO

PARTI ED AREE CONSORTILI

N.B. ATTUALMENTE L'ALLOGGIO È OCCUPATO
 DAL SIG. ZINGARELLI G.

Severino
 (marchio)

UFFICIO CENTRALE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

- B R I N D I S I -

Assegnatario Sig. GULLOTTA PANCRAZIO Comune BRINDISI
 Quartiere Lotto/~~Cant.~~ 3° Via MARSICA
 Civ. 2 Pal. Scala C Piano 3° int. I Vani ut. 3
 Legge di finanziamento 2/1/1949 n° 408 Anno di ultimazione 1949

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 2232 Fg. di map
 pa 54 Partic. 800 sub. 33 Cat. A/4 Cl. 4 Vani cat. 5
 Rendita £. 1560

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. 19,80 Balconi mq. Cantina o box mq. Area scop.
 esclus. mq. in Catasto E.U. il box è riportato alla partita
 Fg. di mappa Partic. sub. Cat. Cl.
 Con.cat.mq. Rendita £.

CONFINANTI ALLOGGIO NORD - VIA MARSICA
SUD - VIA 14210 - STESSA DITA
EST - STESSA DITA
OVEST - VIA SICILIA

CONFINANTI SCANTINATO

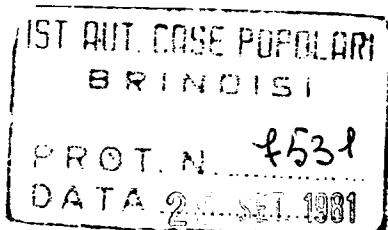
AREE INDIVIDUALI

PARTI ED AREE ~~CONDOMINIALI~~ CONDOMINIALI; FANO SCALA - TERRAZZO.

PARTI ED AREE CONSORTILI

N.B. ATTUALMENTE L'ALLOGGIO È OCCUPATO
 DAL SIG. ZINGARELLI G.

UFFICIO CENTRALE

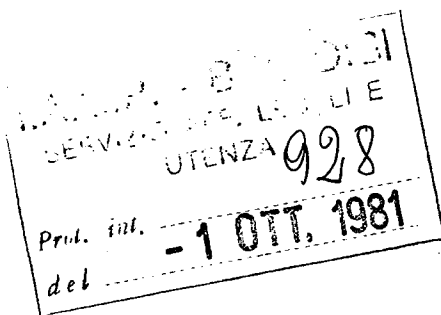


M. M. Ruggiero
ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI
Via Casimiro, 27
B R I N D I S I

Il sottoscritto GULLOTTA PANCRAZIO, assegnatario in locazione semplice di un alloggio popolare sito in Brindisi al 3° Lotto sc/C int. 7 - via Marsica, avendo smarrito le copie delle domande di riscatto e conferma, chiede gentilmente a codesto IACP le fotocopie delle stesse.

Distinti saluti.

Brindisi, 23/9/1981



Gullotta Pancrazio

5268

18/10/1972

RACCOMANDATA

Al PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP.

UFFICIO RAGIONERIA

B A R I

OGGETTO: GULLOTTA Pancrazio 3° Lotto case popolari Scala C/3. Via Marsica
n° 3- BRINDISI

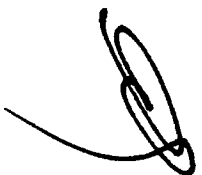
Si trasmette, con il parere favorevole dell'Istituto, la istanza del sig. GULLOTTA, il quale chiede nulla osta alla sublocazione dell'alloggio del quale è assegnatario, per i motivi contenuti nell'allegato certificato medico, che riguardano lo stato di salute della moglie.

Il sig. Gullotta ha presentato domanda di riscatto il 19 Giugno del corrente anno. La richesta reca il n° 4912 di protocollo di questo Istituto.

IL PRESIDENTE

(Mott. Raffaale FISCHETTO)

LO/MT/DV





COMUNE DI BRINDISI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'



L'anno millenovecento addì **25 OTT. 1982** del mese

di in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me

SPINOSA GIOVANNI, incaricato dal Sindaco

è comparso il Sig. *Giulio Pucillo*

nat. a *Giuliano* (MC) il *19-4-1922*

della cui identità personale sono certo.

....., l'..... quale

ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15 previa ammonizione circa le pene stabilite in caso di mendaci dichiarazioni dell'art. 496 C.P.

mi ha dichiarato

che i figli Giulio Pucillo ne Brindisi il 15-9-1950 e Giulio Pucillo ne Brindisi il 17-9-1950 nell'anno 1977 non percepivano alcun reddito in fronte erano disoccupati

Si rilascia in carta *libere* per uso *Autore Giulio*

— L. DICHIARANTE

Giulio Pucillo



Giulio Pucillo
SINDACO
(Giulio Pucillo)

N° 5151

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 10825
SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

Brindisi, lì 15 OTT. 1977

- Al Sig. GULLOTTA PANCRAZIO
Via Marsica, n. 2
B R I N D I S I

OGGETTO: Documentazione integrativa - Cessione in proprietà dell'alloggio sito in Brindisi - Lotto 3° - Sc/G - Int. 7 - Piano 2° - Via Marsica, n. 2 -
Legge 8/8/1977, n. 513 e successive modificazioni.-

In ordine alla documentazione dalla S.V. prodotta in allegato alla domanda di conferma del riscatto presentata il 27/10/1977..... e, in particolare, allo stato di famiglia dal quale risulta che, alla data di presentazione della domanda stessa, i Suoi figli GIUSEPPE... e MERCEDE erano maggiorenni,.....
....., si chiede alla S.V. di voler inviare, entro il più breve tempo possibile, la documentazione idonea a comprovare se, alla suddetta data erano ancora a Suo carico o meno e cioè il relativo attestato del datore di lavoro e copia della dichiarazione dei redditi dalla S.V. presentata per l'anno 1976......

Si resta in attesa che la S.V. invii, con la massima cortese urgenza, quanto richiestoLe e, frattanto, distintamente si saluta.

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

P.S. Si prega inviare copia del contratto
di locazione.

GR/mz

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 GEN. 1962

438- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GULLOTTA Panerzio
Lotto 3^o Scala C Int. 7
Via Manna

BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO).



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.483.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6865

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Giuseppe Tanenza

Lotto 3° Scala c Int. 4

Via Manica

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.45 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 4.472 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 4.45 £. 3.710

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 112

4.472

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Com. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: MOROSITA'. =

h635

Al Sig. GULLOTTA Panerello

Via Manna - lotto 32

BRINDISI

Dall'esame dei registri contabili abbiamo rilevato che Lei
é arretrato con il pagamento dei canoni di fitto.

Il suo debito, infatti, ammonta al 10 gennaio a £	<u>12.250</u>	=
oltre indennita' di mora 7% su detto importo per	£	<u>865</u> =
per un totale quindi complessivo di	£	<u>13.215</u> =

La invitiamo, pertanto, a voler provvedere al versamento
di tale importo al piu' presto, comprendendo anche le mensilita' rela-
tive a febbraio e marzo c.a., tutta cio' comunque, non oltre il decimo
giorno dalla data della presente.

Non ottemperando a quanto innanzi si adira' le vie legali
per il rilascio dell'appartamento e per il recupero della somma dovuta.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati

Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante ed i *Sig. f. Gullotta Paucapio e Di Benedetti Giuseppe*, locatario, convenzioni che *hanno avuto* esecuzione col giorno *6-2-1950*

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. *57* Scala *A* composta di vani *4* sito nell'isolato di *3^a Collo - Cas. Popolari - Casapardo - Brindisi*

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per un anno e per L. *36.000* (lire *rentale mensile*)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. *3000* (lire *rentale*)

Brindisi li *10 marzo 1952*

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

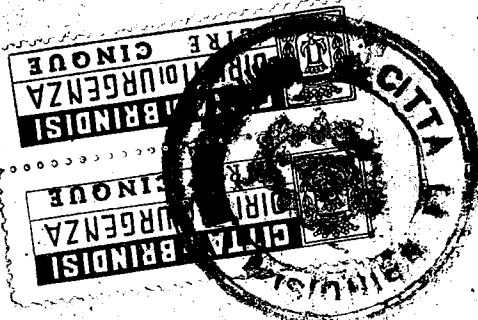
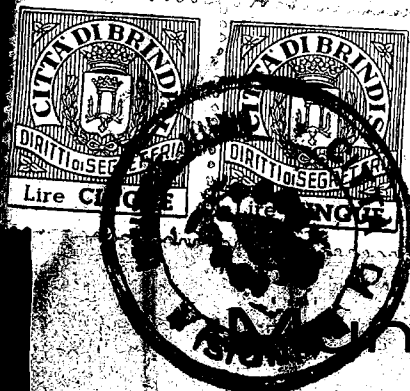
Il Presidente

IL DENUNZIANTE

Registrata la presente denuncia addì *15/3/52* N. *1638*
vol. *102* foglio _____ registro atti privati ed esatte L. *100*

Il Procuratore

2856



Municipio di Brindisi

Ufficio Anagrafe

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

CERTIFICA

che Sig. Gullotta Saverio
 di Giuseppe e di Giulio Lucia
 nato il 19 aprile 1922 nel Comune
 di Giardini risulta iscritto in questo registro
 di popolazione dal 28-5-38, ed abitante
 in Via Ottaviano N. 25.
 Si rilascia in carta libera per uso alloggio

Brindisi, li 27.2.39

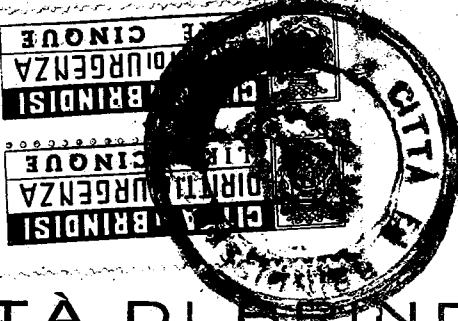
[Signature]

IL SINDACO

[Signature]

COLITTI - CAMPOBASSO





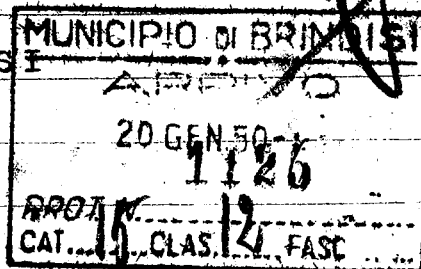
2854



R. L. L.

205.1050
ILL.MO SIG. SINDACO

MUNICIPIO DI BRINDISI



Il sottoscritto DE BENEDETTIS Giuseppe, coniugato, Guardia Giurata e reduce della prigionia di Guerra, residente in Brindisi, abitante in contrada SBITRI, 7 Zona, espone quanto segue:

Il sottoscritto da parecchio tempo è in attesa di avere in assegnazione da parte di codesta Spett/ Amministrazione un appartamento in Rione Commenda. Poichè la propria abitazione è pericolante per cause belliche, come è già ben noto alla Spett/ Commissione Assistenza Alloggi, in data 9 gennaio u.s. ha preso posto in una casa colonica, vuota, posta nei pressi della propria e di proprietà delle Sigg. TARANTINI, abitanti in Via Giovanni Tarantini, 42.

Lo stesso giorno il sottoscritto mise al corrente di quanto aveva fatto il Maresciallo dei Carabinieri e, nello stesso tempo, i proprietari medesimi. Quest'ultimi hanno rifiutato qualsiasi onorario relativo alla proposta del fitto e hanno minacciato il sottoscritto di immediato arresto.

Il sottoscritto fa presente alla S.V. che non può tornare a vivere con la moglie in una casa pericolante, ne può dormire per strada, fa quindi appello all'Autorità della S.V. affinchè a mezzo di Sua intercessione si possa venire ad un nite accordo con la parte avversa; accordo prerogato sino al tempo

./.

./.

in cui potrà godere dell'appartamento "COMMENDA", poichè non è
intenzione del sottoscritto restare nel luogo dove trovasi ora.

Sicuro di quanto sopra, ringrazia ed ossequia.

DE BENEDETTIS Giuseppe

Contrada Sbitri, 7 Zona.

De Benedetti Giuseppe

Brindisi, 12 gennaio 1950

4
AL MUNICIPIO di
Commissario Alloggi

= BRINDISI =

7 LUG 1948

Il sottoscritto DE BENEDITTIS Giuseppe
in servizio quale guardia giurata presso la Sezione
Staccata di Artiglieria di Brindisi - polveriera Ca-
rafa - per mancanza di abitazioni è da molto tempo
alloggiato, con la propria famiglia, in una casa molto
lesionata e pericolosa, situata nel recinto della
polveriera predetta.

Ciò premesso prega codesto Commissario
volersi compiacere prenotarlo per un alloggio nelle
case popolari della Contrada " Commenda " che sono
in via di ultimazione.-

MUNICIPIO DI BRINDISI	
ARRIVO	
- 8 LUG 48 -	
PROT. 15	11016
CAT. 15	DI AS. 12

Lo scrivente è ammogliato senza figli.-

Con ringraziamenti.-

Brindisi, 7 luglio 1948.-

DE BENEDITTIS Giuseppe

De Benedetto Giuseppe

*il signor qui
sopra nominato
per quanto è avverso
in questa domanda risulta
verità, esequito da me il Sottosegretario
che il sopra*

Luigi

Galassini

*Accertamento
della famiglia
Allegato*



Le Baron de H. N. Prinze
 Vis. D. H. H.

che la famiglia di: De Benedittis Giuseppe Gregorio di Caravino
72 Rue Canal è composta come segue:

Eventuali annotazioni ;

Rilasciata in carta libera per uso

alloggio

Brindisi, li

G - 7 - and



IL SINDACO

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

- Assegnatario: SIG. GULLOTTA PANCRAZIO

- Alloggio sito in BRINDISI , Lotto o=Cantiere 3°
alla Via Marsica, n. 2 , Scala C , int. 7 , piano
..... 2°
.....

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E. £. 5.750.000

- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre " =

Valore venale dell'alloggio al netto £. 5.750.000

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal 25/12/1952 (data inizio locazione)

- Al 01 Ottobre 1982 (massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. 20.... x 1,5% = ...30%... su £. 5.750.000 pari a £. 1.725.000.

PREZZO DI CESSIONE £. 4.025.000.

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello dterminato ai sensi di legge (6.375.000)

(Reddito lordo	£. 3.656.000
(Riduzione per n. figli a carico	"
) Riduzione del 25% per reddito di lavoro dipendente	"
(Reddito comparabile con limite di legge	3.656.000
(ge <u>INFERIORE</u>	"

Riduzione del 10% su £. 4.025.000 pari a £. 402.500

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. 3.622.500

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

*****§*****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.	3.622.500	
- Sconto 30%	"	1.086.750	
Definitivo prezzo di cessione	£.	2.535.750	+ IVA
		=====	

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.		
- Sconto 20%	"		
Definitivo prezzo di cessione	£.		
		=====	

PAGAMENTO RATEALE:

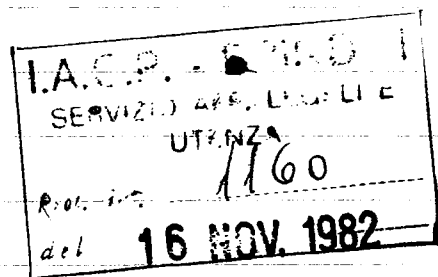
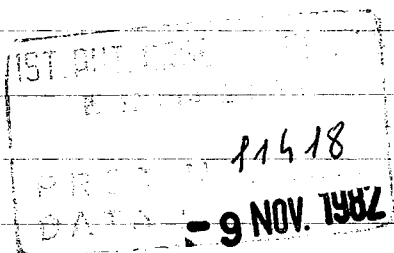
a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio.....	£.	3.622.500	+ IVA
- Anticipo in contanti del 15%	"	543.375	
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£.	3.079.125	
		=====	

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.		
- Anticipo in contanti del 30%	"		
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.		
		=====	

Il sottoscritto Paverasio Gullotta residente in Via Marsica, 2
Brescia, rispondendo alle vostre raccomandate con
N° 11334 di protocollo comunicandosi come fosse al
pagamento prescelto è il contante



Distanza chiusa

Brescia 8, 08-11-82

Gullotta Paverasio

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 12135

Brindisi, lì 29 NOV 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. GULLOTTA PANCRAZIO

Via/Piazza Marsica, n. 2

Lotto 3°, Scala 3 int. 7

B R I N D I S I

- Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in BRINDISI
Lotto 3° - Scala 3 - Int. 7 - Via Marsica n. 2
Assegnatario ..SIG. GULLOTTA PANCRAZIO
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

Con riferimento alla lettera della S.V. del 9/XI/1982
con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo
di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire
mediante un vaglia bancario di £. 2.535.750= quale prezzo di ces-
sione dell'alloggio e uno di £. 50.715=pari 2% per I.V.A., entrambi
non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Ammi-
nistrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relati-
va fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servi-
zio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione
contabile quale risulta alla data del Novembre 1982 e per la co-
municazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a
pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio.
A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati
posteriormente alla data del 31/12/1978.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla
Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì,
giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI
B R I N D I S I

Il sottoscritto GULLOTTA PANCRAZIO, assegnatario di un
alloggio popolare sito in Brindisi alla Via Marsica, n. 2
Lotto 3° Scala C - Int. 7 - , dovendo procedere al riscatto
del predetto alloggio.

- D I C H I A R A -

- che nel mese di Novembre ha subito uno scippo per strada
e derubato di tutti i bollettini di versamento di canoni di
fitte dal 1979 al Novembre 1982, e pertanto si impegna dopo
l'avvenuto riscatto a versare eventuali pendenze nel caso
si verificassero dei residui, contabili.

Brindisi, 9/12/1982

Gullotta Pancrazio

V. e. *AB*

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASH POPOLARI DELLA PROVINCIA

DI BRINDISI

1 2 1 1 1 1 1

Il sottoscritto GIUSEPPE PANICARDI, assistente di un
ufficio popolare sito in Brindisi alla Via Marconi, n. 2
Lotto 30 Scala C - Inv. V - , avendo proceduto al riscatto
del predetto ufficio.

- D I C H I A -

- che nel mese di Novembre ha subito uno scippo per strada
e derubato di tutti i bolloncini di versamento di canoni di
fatto dal 1979 al Novembre 1982. e pertanto si impegna dopo
l'avvenuto riscatto a versare eventuali penesane nel caso
si verificassero dei residui, contabili.

Brindisi, 24/12/1982

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 19910.

Brindisi, li 21 DIC. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. _____

e p.c.

- Al Notaio D. GIACOMO IACACIO
Piazza Cairoli, n. 33

BRINDISI

- Al Sig. GIUSEPPE PANORAIO

Via Larsica, n. 2

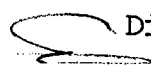
BRINDISI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Brindisi
Marzo 39 - Scala C - Int. 7 - Piano 2° - Via Larsica, n. 2
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario GIUSEPPE PANORAIO
..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978,
n. 457. =

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 2.535.750 (dicansi lire due milioni cinquecentotrentacinquemilasettecentocinquanta) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

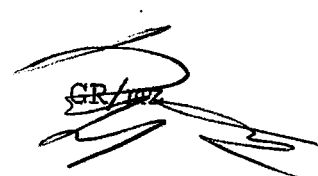
All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio è finché alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dello Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

 Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)




GR/102

Istituto Autonomo Case Popolari

72100 BRINDISI

Cod. Fisc. 00061820742

fattura n. 143

a saldo/in conto vs. ordine

Brindisi 9/12/1982

Prot. 12135 del

RIFERIMENTI

28/11/1982

CONSEGNA

sig. Gullotta Pancrazio
Via Marnica 2

lotto 3° - Scala C - Int. 7

BRINDISI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura

quantità	descrizione	prezzo	imponib. ☒ %	imponib. ☐ %	imponib. ☐ %
	Prezzo emione alloggio in proprietà sito in Brindisi - lotto 3° - Scala C - Int. 7 - Via Marnica N° 2 lg. 513 e 457 Prezzo di emione	2535750	50715		



PAGAMENTI

imponibili 2535750

IVA 50715

totale 2586465

totale fattura

2586465

X

All' Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi
Lo sottoscritto Gullotta Pancrazio nato a Giardin
(Marsica) il 19-4-922 faccio domanda a codesto
Istituto per il riscatto della mia abitazione
situata in Brindisi via Marsica 2/7 (lotto 3°)
allegando un assegno bancario di L. 5.000.

Gullotta Pancrazio

M. T.

GULLOTTA PANCRAZIO

VIA MARSICA 2/7

PRINC BRINDISI

RA
32/52

516. DE VICENZI

